



Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo

A.C. 1433

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	1433
Titolo:	Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo
Iniziativa:	Governativa
Iter al Senato:	Sì
Numero di articoli:	6
Commissione competente :	Commissione parlamentare per le questioni regionali
Sede:	consultiva

Contenuto

L'articolo 1 istituisce, attraverso l'inserimento dei nuovi articoli 60-*bis*, 60-*ter* e 60-*quater* nel decreto legislativo n. 165 del 2001, presso il Dipartimento della funzione pubblica, un "Nucleo della concretezza", preposto alla verifica della realizzazione delle azioni concrete - da determinarsi in un apposito Piano triennale - per il miglioramento dell'efficienza della pubblica amministrazione. Si prevede inoltre l'elaborazione di un piano triennale delle azioni concrete per l'efficienza delle pubbliche amministrazioni. Il piano triennale è predisposto con cadenza annuale dal Dipartimento della funzione pubblica ed è emanato con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione (di concerto con quello dell'interno). Per le azioni da effettuarsi negli enti territoriali, è prevista l'intesa in sede di Conferenza unificata. Il Piano contiene le azioni volte a garantire la "corretta applicazione" delle disposizioni in materia di organizzazione e funzionamento, e, a seguito di modifiche introdotte dalle Commissioni di merito, trasparenza e digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni e la conformità dell'attività amministrativa ai principi di imparzialità e buon andamento; le "azioni concrete" per rendere più efficienti le pubbliche amministrazioni, con indicazione altresì dei tempi per la realizzazione di "azioni correttive"; le modalità di svolgimento delle attività del Nucleo della concretezza nei confronti delle regioni, degli enti strumentali regionali, degli enti del Servizio sanitario regionale, degli enti locali. Il Nucleo della concretezza è infatti l'organismo incaricato di assicurare l'organizzazione delle misure previste dal piano, attraverso sopralluoghi e visite svolte in collaborazione con l'Ispettorato per la funzione pubblica. Il nucleo può proporre anche misure correttive, che devono essere adottate, per le amministrazioni statali, entro termini stabiliti. L'inosservanza dei termini previsti per l'attuazione delle misure correttive comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare e determina l'iscrizione della pubblica amministrazione inadempiente in un elenco pubblicato sul sito del Dipartimento della funzione pubblica.

In base al nuovo articolo 60-*ter*, il prefetto può segnalare al Nucleo eventuali irregolarità dell'azione amministrativa degli enti locali e chiederne l'intervento. In tal caso, personale della Prefettura può partecipare a sopralluoghi e visite condotte dal Nucleo.

Il nuovo articolo 60-*quater* individua in 53 unità il personale del nucleo, di cui una con qualifica dirigenziale di livello generale e due con qualifica dirigenziale di livello non generale.

Il comma 2 dell'articolo 1 prevede l'applicazione delle disposizioni sull'attività del nucleo della concretezza anche agli istituti e scuole di ogni ordine e grado e alle istituzioni educative tenendo conto delle loro specificità e nel rispetto dell'autonomia organizzativa, didattica, di ricerca e di sviluppo.

L'articolo 2 prevede l'introduzione di sistemi di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza degli accessi per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, ai fini della verifica dell'osservanza dell'orario di lavoro, e reca un principio generale sullo svolgimento della prestazione nella sede di lavoro da parte dei dirigenti delle amministrazioni pubbliche. L'introduzione dei sistemi suddetti è prevista in sostituzione di quelli di rilevazione automatica attualmente in uso. Sono esclusi dalla previsione dei nuovi sistemi: il personale in regime di diritto pubblico (quali magistrati, diplomatici e militari) e i dipendenti titolari di un rapporto agile (rapporto di lavoro subordinato che, secondo la definizione di cui all'articolo 18 della L. n. 81 del 2017, si svolge senza precisi vincoli di orario o di luogo, con svolgimento della prestazione in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno,

senza una postazione fissa).

La definizione delle modalità attuative della sostituzione dei sistemi di rilevazione automatica attualmente in uso con quelli di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza è demandata ad un decreto, avente natura regolamentare, del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali sulle modalità di trattamento dei dati biometrici.

L'articolo 3, in materia di trattamento economico accessorio del personale dipendente della pubblica amministrazione, è stato soppresso nel corso dell'esame in sede referente.

L'articolo 4 conferma il limite vigente per le assunzioni da parte delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e delle agenzie e degli enti pubblici nazionali non economici e reca modifiche ed integrazioni alle norme sulle procedure per le assunzioni in oggetto, stabilendo anche disposizioni transitorie.

Nel corso dell'esame in sede referente il contenuto dell'articolo è stato arricchito con ulteriori previsioni. Tra le altre cose, è prevista la realizzazione di un portale del reclutamento per la raccolta e la gestione, in modalità automatizzata delle domande di partecipazione a concorsi pubblici e delle fasi delle procedure concorsuali, anche mediante la creazione del fascicolo elettronico del candidato (nuovo comma 6-*bis*). Si prevede poi che le procedure concorsuali bandite nel triennio 2019-2021 possano essere svolte senza il previo svolgimento delle procedure di passaggio diretto di personale tra amministrazioni pubbliche diverse previste dal decreto legislativo n. 165 del 2001 (nuovo comma 6-*ter*). Si interviene anche sulla disciplina delle commissioni esaminatrici dei concorsi prevedendo, tra le altre cose, che questi possano essere anche scelti tra il personale in quiescenza da non più di quattro anni (nuovo comma 7-*bis*). Viene inoltre istituito l'Albo nazionale dei componenti delle commissioni esaminatrici di concorso.

Nel corso dell'esame in sede referente è stato anche inserito **l'articolo 4-*bis***, il quale prevede che le disposizioni in materia di mobilità tra il settore del lavoro pubblico e quello privato valgano non solo per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni ma per tutti i dipendenti.

L'articolo 5 reca una disciplina normativa volta a porre rimedio ai problemi sorti in seguito alla risoluzione, da parte di Consip S.p.A., di alcune convenzioni di fornitura di buoni pasto per pubblici dipendenti. Ai sensi del comma 1, le pubbliche amministrazioni che abbiano sottoscritto ordini d'acquisto in attuazione delle convenzioni per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto (edizione 7) e mediante buoni pasto elettronici (edizione 1), per i lotti che sono stati oggetto di risoluzione da parte di Consip S.p.A., richiedono ai propri dipendenti la restituzione dei buoni pasto, maturati e non spesi, e li sostituiscono con altri buoni pasto, di valore nominale corrispondente, acquistati secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Nel corso dell'esame da parte delle Commissioni competenti in sede referente è stata inserita nel testo una modifica all'articolo 144, comma 5, del codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 50 del 2016). La norma oggetto di modifica prevede che, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, siano individuati gli esercizi presso i quali può essere erogato il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto. La modifica integra la norma disponendo che tali esercizi debbano dotarsi di garanzia fideiussoria.

Profili attinenti al riparto di competenze tra Stato e regioni

L'articolo 6, al comma 1 qualifica le disposizioni di cui ai precedenti articoli 1 e 4 (recanti l'istituzione del nucleo della concretezza e misure per le assunzioni) come norme di diretta attuazione dell'articolo 97 della Costituzione (in materia di pubbliche amministrazioni e pubblico impiego) e come principi generali dell'ordinamento.

Il successivo comma 2 specifica che la disposizione dell'articolo 2 (in materia di contrasto dell'assenteismo), concernendo la materia dell'ordinamento civile, rientra nella potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.

In base al comma 3, le norme di cui all'articolo 5, in materia di buoni pasto, costituiscono principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica (materia sottoposta a competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione).

Il comma 4 specifica che le regioni - anche con riferimento ai propri enti ed alle amministrazioni del Servizio sanitario nazionale - e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni del provvedimento.

Il comma 5 reca la clausola di salvaguardia con riferimento alle regioni a Statuto speciale ed alle province autonome.

Si ricorda infine che, per quanto concerne il coinvolgimento delle regioni, il provvedimento prevede **un'intesa** in sede di Conferenza unificata sia per l'adozione delle previsioni del piano triennale per la concretezza nelle pubbliche amministrazioni relative agli enti territoriali (articolo 1) sia per l'introduzione di sistemi di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza degli accessi per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche (articolo 2).

Senato: Nota breve n. 71

Camera: nota Questioni regionali n. 16

28 marzo 2019

Camera Servizio Studi
Osservatorio sulla legislazione

osservatorio@camera.it - 066760-3855

 CD_legislazione

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.
QR0016